



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

AREA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE TERRITORIO

DETERMINAZIONE NR. 129 DEL 16/10/2020

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA POLIVALENTE NEL CAPOLUOGO. - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.

FIRMATO
Il Direttore dell'Area
Elena Chiarelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL DIRETTORE

adotta la seguente determinazione.

Premesso che:

. con determinazione del Direttore dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 163 del 17/10/2019, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di una nuova palestra polivalente nel capoluogo, per l'importo complessivo di €. 700.000,00;

. con determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. 174 del 25/10/2019, esecutiva, si disponeva l'avvio della procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova palestra polivalente nel capoluogo - CUP I47B17000170004, da affidarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara;

. con la medesima determinazione il suddetto Ente dava atto che l'importo complessivo dei lavori ammonta ad euro 575.000,69, IVA 10% esclusa, comprensivi di euro 14.237,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e che, pertanto, l'importo soggetto a ribasso è pari ad euro 560.763,62, IVA 10% esclusa; il costo della manodopera è quantificato in euro 130.413,40; e demandava alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera la procedura di cui sopra, dandole mandato di adottare tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti alla presente determinazione, al fine di concludere il procedimento con celerità;

. con determinazione dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio" n. 16 del 07/02/2020, di presa d'atto delle risultanze di gara per i lavori di realizzazione della nuova palestra polivalente nel capoluogo, si affidavano i lavori alla Ditta Rete Costruttori Bologna, con sede a Calderara di Reno (Bo), con il ribasso del 1,79% sull'importo dei lavori posto a base di gara e per l'importo netto "a corpo" di € 564.967,81 inclusi gli oneri di sicurezza pari ad € 14.504,70 + iva 10% a favore della stessa;

Preso atto altresì:

- della deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 23/07/2020, esecutiva, di presa d'atto del riconoscimento dei costi della sicurezza (necessari per gestire interferenze e traslazioni temporali, ex D. Lgs. 81/2008) e degli oneri della sicurezza aggiuntivi derivanti dall'attuazione del protocollo della ditta (ex DPCM del 17/05/2020), pari ad € 9.205,03 + iva al 10% così per complessivi € 10.125,53;

- della determinazione dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio n. 96 del 28/07/2020 di impegno di spesa aggiuntivo dei costi per la sicurezza, in relazione alle misure anti-Covid19;

- del contratto registrato in data 25/09/2020 al rep. n. 4037;

Vista la nota del 29/09/2020 registrata al prot. n. 9164, con la quale l'impresa appaltatrice richiede l'autorizzazione a subappaltare alla ditta TECNOLEGNO S.A.S. DI ORSIGNOLA IVAN E C., con sede in Via Zumella n. 9 a Paspardo (BS), Codice Fiscale e

Partita Iva 02886400981, l'esecuzione di parte delle lavorazioni relative alle opere categoria OG1 – montaggio di struttura prefabbricata in legno, per un importo di € 6.000,00 inclusi gli oneri di sicurezza pari ad € 480,00, oltre IVA al 10%, per complessivi € 6.600,00;

Considerato che:

- all'atto dell'offerta, l'impresa aggiudicataria ha indicato, nelle forme di legge, le opere che intendeva subappaltare o concedere in cottimo, fra le quali rientrano quelle di cui sopra;
- il subappalto richiesto rientra nella previsione normativa;
- l'impresa affidataria del subappalto risulta iscritta alla C.C.I.A.A. di Bologna per la categoria delle opere di subappalto;
- essendo l'importo del subappalto inferiore a 150.000,00 euro, ai sensi del D.P.R. 15/11/2012 n. 218, non è richiesta la certificazione;
- non sussistono forme di controllo e/o collegamento ex art. 2359 del Codice Civile fra la Ditta appaltatrice e la Ditta affidataria del subappalto, come da dichiarazione conservata agli atti;

Ritenuto non sussistano motivi per negare l'autorizzazione al subappalto richiesta;

Visti, altresì:

- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- l'art. 107, comma 3, del decreto legislativo 267/2000;
- l'art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni;
- l'art. 105 del decreto legislativo 50/2016;

DETERMINA

1) di autorizzare la ditta RETE COSTRUTTORI BOLOGNA con sede legale in via Serra n. 12/b, a Calderara di Reno (BO), a subappaltare alla ditta TECNOLEGNO S.A.S. DI ORSIGNOLA IVAN E C. con sede a Paspardo (BS) in via Zumella n. 9 (Codice Fiscale e Partita Iva 02886400981), l'esecuzione di parte delle lavorazioni relative alle opere categoria OG1 – montaggio di struttura prefabbricata in legno, per un importo di € 6.000,00 inclusi gli oneri di sicurezza pari ad € 480,00, oltre IVA al 10%, per complessivi € 6.600,00;

2) di precisare che:

- dell'operato del subappaltatore risponde solo e sempre l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;

- nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato il nominativo dell'impresa subappaltatrice ed i dati relativi all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

- l'appaltatore è responsabile in solido col subappaltatore dell'osservanza da parte di quest'ultimo, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, delle norme che regolano il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori;

- il subappaltatore, per il tramite dell'appaltatore, trasmette all'Amministrazione Committente prima dell'inizio dei lavori:

a) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;

b) copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;

- l'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere lo specifico piano redatto dall'impresa subappaltatrice compatibile e coerente con il piano da lui presentato. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori;

- l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, almeno venti giorni prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni, il contratto di subappalto; entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

- l'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;

3) di trasmettere il presente atto alla Ditta appaltatrice dei lavori ed al Direttore dei lavori.